

REGOLAMENTO (CEE) N. 873/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1992

relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1103 11 10

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾,considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92⁽⁴⁾, dispone che, ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 3 aprile 1992 vertono su 935 000 t e

che il quantitativo massimo da impegnare è di 100 000 t; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentata in data 3 aprile 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i semolini di frumento duro di cui al codice NC 1103 11 10, presentate in data 3 aprile 1992, e trasmesse alla Commissione prima del 4 aprile 1992, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,11. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 4 aprile 1992 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1992.

*Per la Commissione***Ray MAC SHARRY***Membro della Commissione*

00185 0011

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.